

	COMUNE DI CERTALDO	
	(PROVINCIA DI FIRENZE)	
	SCRITTURA PRIVATA	
	Rep. 1539 registro atti non repertoriati	
	CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI CERTALDO E AQUATEMPRA S.S.D. A R.L.	
	PER LA GESTIONE DELL’ESISTENTE IMPIANTO NATATORIO DENOMINATO PISCINA	
	FIAMMETTA PER L’ANNO 2025 – Codice CIG: B50F6FD550	

	L’anno duemilaventicinque (2025) il giorno di sottoscrizione con firma digitale del	
	presente atto, nella sede del Comune di Certaldo , Piazza Boccaccio 13, fra:	
	- il Comune di Certaldo , con sede in Certaldo (FI) Piazza Boccaccio , codice fiscale	
	01310860489, rappresentato dall’ Ing. Roberta Faraoni, nata a Poggibonsi (SI) il	
	23/02/1973, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale interviene al	
	presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e	
	Manutenzioni, per conto e nell’interesse del Comune di Certaldo, di seguito indicato	
	anche come “Comune”;	
	- Aquatempra Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata , con sede	
	ad Empoli (FI), via delle Olimpiadi n. 92, codice fiscale, partita IVA e numero	
	d’iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 02711230546, R.E.A. 577498,	
	rappresentata dal suo Presidente, Dott. Alessandro Manetti, nato a Firenze (FI) il	
	10/08/1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito indicata anche	
	come “Aquatempra” o “Società” o “Affidatario”;	
	indicati di seguito anche come “Parti”, convengono quanto segue:	
	PREMESSO CHE	
	1) Aquatempra è una società “in house” ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 175/2016	
	1	

	“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i. dei Comuni di Certaldo, Empoli, Fucecchio, San Gimignano e Santa Croce sull'Arno, che non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la gestione in via esclusiva, per conto degli enti locali soci, di servizi di interesse generale e con finalità di carattere sportivo dilettantistico e sociale. Le attività sportivo-dilettantistiche sono svolte attraverso la diffusione e la pratica sia agonistica, che didattica, che di propaganda dello sport in genere, ed in particolare delle discipline del nuoto, della pallanuoto, dei tuffi, del nuoto sincronizzato, del salvamento, del nuoto pinnato, del nuoto subacqueo, del triathlon, della ginnastica in acqua, del tennis, dell'acqua bike e del fitness, e della danza con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive del C.I.O. e del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive nazionali ed internazionali e/o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza, e comprendono anche attività di riabilitazione e prevenzione sanitaria per gestanti, anziani e portatori handicap, ecc., negli impianti natatori di proprietà degli Enti soci; 2) la Società soddisfa tutti i requisiti previsti dall’art. 16 del D.lgs. 175/2016 e dell’art. 7 del D.lgs. 36/2023 per essere legittimamente considerata una società “in house” in quanto: - è una società in house a totale partecipazione pubblica, soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi della lettera d) dell’art. 2 del TUSP (testo unico sulle società a partecipazione pubblica, approvato con D.lgs. 175/2016 e modificato con D.lgs. 100/2017), che svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, riconducibili ai servizi di interesse generale, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera h), del TUSP, nell'ambito territoriale della collettività amministrata dal Comune; - è una società partecipata dal Comune per una quota pari al 20% del capitale	
	2	

	sociale e rispetta i vincoli di scopo e di attività previsti dal TUSP ai fini	
	dell'ammissibilità delle partecipazioni pubbliche;	
	- la società svolge un servizio di interesse generale, provvedendo alla gestione delle	
	piscine di proprietà dei Comuni soci;	
	- la società è tenuta a adattare alle disposizioni del TUSP il proprio assetto	
	organizzativo, al fine di conservare la qualificazione giuridica di società "in house",	
	affidataria diretta del servizio, consentendo ai soci pubblici di continuare ad	
	esercitare il controllo analogo congiunto di cui all'art. 16, comma 1 del D.lgs. n.	
	175/2016;	
	- la permanenza della partecipazione è il presupposto indispensabile affinché si	
	realizzino le condizioni previste all'art 7 del codice dei contratti (D.lgs. 36/2023)	
	per poter procedere all'affidamento in house e dall'art. 16 D.lgs. 175/2016, del	
	servizio di gestione dell'impianto natatorio comunale;	
	- la Società opera prevalentemente con le Amministrazioni pubbliche socie; a tal	
	fine, oltre l'80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei	
	compiti ad essa affidati da tali Amministrazioni pubbliche; la produzione ulteriore	
	rispetto al suddetto limite può essere sviluppata anche con soggetti non soci, a	
	condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi	
	di efficienza sul complesso dell'attività principale;	
	3) il Comune di Certaldo è in possesso di una partecipazione di valore nominale pari	
	al 20% del capitale sociale;	
	4) i Comuni soci di Aquatempra hanno sottoscritto dei Patti Parasociali ai sensi	
	dell'art. 3, comma 15, dell'art. 6, comma 3 e 4, dell'art. 14, comma 1 del vigente	
	Statuto di Aquatempra ;	
	5) in data 03/12/2024 (prot.n. 28021) Aquatempra ha inviato al Comune la propria	

dettagliata offerta economica-tecnica per la gestione dell'impianto natatorio sopra indicato per l'anno 2025 , di seguito indicata anche come "Offerta tecnico-economica per la gestione della piscina comunale anno 2025";

6) il Comune ha preventivamente effettuato la valutazione sulla congruità della suddetta offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022; la valutazione, supportata dalle relazioni rilasciate in data 17/12/2024 (prot.n. 29288) dalla Società Paragon Business Advisors S.r.l., hanno avuto esito positivo;

7) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 21/12/2024, il Comune ha disposto di affidare ad Aquatempa la gestione dell'impianto natatorio comunale Piscina Fiammetta di sua proprietà per l'anno 2025 (termine 31/12/2025), in modo da conseguire livelli elevati di efficacia ed economicità, ed ha approvato gli elementi essenziali del contratto di servizio;

8) il Comune di Certaldo, con Determinazione n. 915 del 31/12/2024 del Responsabile del Settore, ha disposto di affidare ad Aquatempa la gestione dell'impianto natatorio comunale di sua proprietà per l'anno 2025 (termine 31/12/2025), procedendo all'impegno di spesa delle somme necessarie in esecuzione della deliberazione del C.C. sopra citata, nonché alla stipula del contratto, il cui schema è stato approvato in bozza con la determinazione sopra citata;

9) la gestione del servizio oggetto del presente contratto dovrà essere svolta in conformità alle previsioni contenute nella Carta dei servizi predisposta da Aquatempa;

10) Aquatempa dovrà gestire il servizio affidato nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto dello stato di fatto e di diritto degli impianti affidati in gestione.

Tanto premesso e considerato, parte integrante e sostanziale al presente atto, si

conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse di cui sopra costituiscono parti integranti, sostanziali ed essenziali del presente contratto.

Art. 2 - Finalità

2.1 Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune di Certaldo ed Aquatempa con riferimento alle funzioni e agli obblighi meglio definiti dagli articoli successivi.

Art. 3 - Oggetto del contratto

3.1 Costituisce oggetto del presente contratto:

a) la gestione da parte di Aquatempa, secondo le modalità indicate nell'Offerta tecnico-economica per la gestione della piscina comunale anno 2025, dell'impianto natatorio di proprietà comunale e relative pertinenze, ubicato nel Comune di Certaldo , viale Matteotti , identificato al Catasto fabbricati nel foglio di mappa 39, particella 830, di seguito "Impianto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

b) l'organizzazione presso l'Impianto di attività sportive agonistiche e non agonistiche, ivi compresa l'attività didattica natatoria della scuola nuoto della F.I.N., formative, ricreative, del tempo libero, riabilitative e di prevenzione sanitaria, con particolare riferimento all'età evolutiva e ai ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo;

c) lo svolgimento di attività commerciali, promozionali, pubblicitarie e di marketing, che saranno svolte da Aquatempa presso l'Impianto, in piena autonomia e sotto la propria piena responsabilità;

d) la cura di tutti gli aspetti organizzativi, tecnico-operativi, igienico-sanitari e finanziari e la risoluzione di tutte le problematiche connesse allo svolgimento delle attività indicate alle lettere precedenti.

3.2 Per lo svolgimento di attività accessorie e/o complementari a quelle indicate al comma precedente, Aquatempa potrà stipulare accordi con terzi soggetti nel rispetto della normativa vigente, pur restando nei confronti del Comune l'unico soggetto responsabile della conduzione dell'Impianto e del servizio affidato.

3.3 Aquatempa ha la possibilità di sfruttare economicamente l'Impianto e di trattenere ed iscrivere nel proprio conto economico le tariffe pagate dagli utenti a qualsiasi titolo, nonché di svolgere altre attività connesse e complementari alla gestione del servizio affidato, incassandone i relativi proventi.

3.4 Aquatempa potrà gestire direttamente o tramite soggetti terzi un servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso l'Impianto, al fine di garantire agli utenti un servizio di ristoro.

3.5 Aquatempa potrà svolgere presso l'impianto attività di commercio al dettaglio di articoli attinenti le attività natatorie in genere, attività pubblicitaria in forma sonora e visiva, attività di organizzazione di eventi a carattere sportivo, ludico, ricreativo, culturale e sociale.

3.6 Aquatempa prende espressamente atto che le attività affidate sono connesse all'espletamento di un servizio di pubblico interesse da parte del Comune, per cui si impegna a garantire l'universalità e la continuità del servizio, nonché a svolgere lo stesso nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità e imparzialità. Tutte le attività indicate ai commi precedenti potranno essere svolte da Aquatempa direttamente con proprio personale o ricorrendo a soggetti terzi. Nel caso di svolgimento diretto con proprio personale, i rapporti di lavoro dovranno essere costituiti nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro e, in particolare, di quanto stabilito dal vigente art. 19 del D.lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, dai C.C.N.L. e dai relativi accordi integrativi

	vigenti.	
	Contratto applicato “CCNL per i lavoratori dello sport”. Per n. 4 lavoratori il contratto	
	applicato “CCNL Feder-gas-acqua - codice ATECO è 93.11.2 – Gestione piscine.	
	Aquatempa potrà avvalersi di collaboratori sportivi ai sensi degli articoli 25 e 28,	
	comma 2 del vigente Dlgs. 36/2021, nonché di personale in somministrazione ai sensi	
	delle disposizioni previste al Capo IV del D.lgs. 81/2015.	
	Aquatempa solleva il Comune da ogni responsabilità in materia di costituzione e	
	gestione dei rapporti di lavoro, che restano a suo esclusivo carico. Nel caso di	
	svolgimento delle attività mediante ricorso a soggetti terzi, questi dovranno essere	
	selezionati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16, comma 7 del D.lgs. 175/2016	
	e successive modifiche ed integrazioni.	
	3.7 Tutti i costi relativi alla gestione dell’Impianto rimarranno a carico di Aquatempa,	
	fatta eccezione per quelli connessi alla realizzazione degli Investimenti, così come	
	regolamentati al successivo art. 6.	
	3.8 Alla scadenza del presente contratto, l’Impianto dovrà essere riconsegnato al	
	Comune o al nuovo gestore subentrante – a seconda della modalità di gestione del	
	servizio che sarà scelta dal Comune – nelle stesse condizioni in cui si trovava al	
	momento dell’affidamento in gestione, salvo il normale deterioramento risultante	
	dall’uso in conformità del presente contratto.	
	Art. 4 - Decorrenza e durata del contratto	
	4.1 Il presente contratto decorre dalla data del 1° gennaio 2025 e termina il 31	
	dicembre 2025.	
	Art. 5 - Funzioni del Comune	
	5.1 Nel corso del rapporto contrattuale permarranno al Comune le seguenti funzioni:	
	<u>a cura del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni:</u>	

	a) esercizio del controllo preventivo, contestuale e successivo sulla Società, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente in materia, dallo Statuto della Società e dai regolamenti comunali;	
	b) definizione degli Investimenti da effettuare;	
	<u>a cura del Settore Servizi alla Persona – Ufficio Sport</u>	
	c) definizione dei principi generali a cui deve essere ispirata la gestione del servizio;	
	d) individuazione dei criteri generali di ammissione degli utenti alla fruizione delle prestazioni erogate da Aquatempa;	
	e) determinazione delle tariffe dei servizi erogati agli utenti;	
	f) individuazione dei servizi aggiuntivi ai sensi del successivo art. 15;	
	g) controllo delle modalità di svolgimento del servizio, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività. Tali controlli potranno essere svolti mediante sopralluoghi all’Impianto e tramite la richiesta alla Società di dati, informazioni e relazioni di approfondimento di temi specifici.	
	5.2 Le spese derivanti dall’esercizio delle funzioni indicate al comma precedente resteranno a carico del Comune.	
	Art. 6 - Investimenti	
	6.1 La realizzazione degli investimenti eventualmente necessari a garantire il rispetto delle disposizioni normative vigenti, la piena fruibilità dell’Impianto da parte degli utenti, nonché l’erogazione di servizi con elevato livello qualitativo, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune su richiesta della Società, la quale avrà cura di motivare adeguatamente l’intervento necessario e di fornire al Comune tutte le informazioni utili per lo stanziamento e l’impegno della relativa spesa. Per “Investimenti” devono intendersi tutte le opere e le forniture che, a prescindere dal loro valore unitario, rimarranno definitivamente acquisite al patrimonio comunale al	

termine del periodo di affidamento, in quanto strettamente legate all’Impianto e alle sue pertinenze.

6.2 La realizzazione degli Investimenti sarà avviata dalla Società solo dopo che la stessa avrà ricevuto dal Comune formale autorizzazione e comunicazione dell’impegno al trasferimento delle risorse necessarie nella forma del contributo in conto impianti a totale copertura dell’Investimento da realizzare. Il trasferimento materiale delle risorse finanziarie dal Comune alla Società dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni, a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l’avvenuta esecuzione

6.3 La selezione degli operatori economici incaricati di effettuare gli Investimenti sarà effettuata dalla Società nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, salvo il diritto del Comune di avocare a sé tale selezione.

Art. 7 - Investimenti pregressi

7.1 Con la sottoscrizione del presente contratto di servizio il Comune si impegna a trasferire alla Società entro il termine di durata del contratto di servizio, un contributo in conto impianti, anche in più *tranche*, d’importo pari al valore contabile – corrispondente al costo storico al netto del relativo fondo ammortamento – degli Investimenti che sono stati realizzati da Aquatempra nel corso dei pregressi periodi di gestione e nel corso del periodo di validità del presente contratto, che non risultino essere già stati oggetto di finanziamento da parte del Comune ai sensi del precedente art. 6, così come risultanti dal suo Libro dei cespiti ammortizzabili di Aquatempra;

7.2 Le modalità ed i tempi di trasferimento del contributo in conto impianti saranno stabiliti di comune accordo tra le parti, tenuto conto delle reciproche esigenze finanziarie.

Art. 8 - Obblighi di Aquatempa

8.1 Aquatempa è responsabile del corretto svolgimento delle attività affidate con il presente contratto.

8.2 Aquatempa è obbligata per la durata dell'affidamento a:

a) effettuare i necessari interventi di manutenzione ordinaria dell'Impianto e di tutte le sue attrezzature e dotazioni, nonché ad assicurare il trattamento dell'acqua delle piscine e la sanificazione, l'igiene e la pulizia dell'Impianto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) acquisire tutte le autorizzazioni, licenze, nulla osta, pareri necessari per lo svolgimento della propria attività;

c) segnalare al Comune eventuali danni causati all'Impianto da parte di terzi e gli eventuali malfunzionamenti, guasti o altri eventi accidentali che non rientrino fra i propri compiti di manutenzione ordinaria;

d) utilizzare personale dipendente in possesso dei titoli e delle qualifiche previste dalla normativa vigente in relazione alle mansioni assegnate;

e) rispettare la normativa vigente in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro e assicurarsi che le imprese fornitrici, che eseguono lavori o prestano servizi presso l'Impianto, rispettino la medesima normativa;

f) rispettare la normativa in materia di antinfortunistica e di antincendio;

g) assumere le funzioni, gli obblighi e le responsabilità previste dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i per il "datore di lavoro", in relazione all'attività esercitata e all'impianto, provvedendo a tutti gli adempimenti riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. In particolare, in applicazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., comunicare al Comune il nominativo del Datore di lavoro, del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione e di tutte le figure preposte alla gestione della sicurezza, dell'emergenza

	e del soccorso, farsi carico del controllo periodico degli estintori e, in generale, di	
	tutti i sistemi antincendio presenti nell'impianto, assumere la qualifica di terzo	
	responsabile ai sensi della Legge 10/91, informare gli utilizzatori dell'impianto sulle	
	regole di comportamento, i divieti e i limiti previsti dal Documento di valutazione dei	
	rischi e dal Piano di emergenza;	
	h) rispettare ed attuare le prescrizioni contenute nella L.R. 68/2015 e nel relativo	
	regolamento di attuazione n. 38/R 2016, fra cui si annovera, tra gli altri, l'obbligo di	
	dotare l'impianto di defibrillatori, di mantenere gli stessi in perfetta efficienza e di	
	assicurare la presenza di personale appositamente formato per il loro uso durante lo	
	svolgimento dell'attività sportiva e motoria;	
	i) favorire l'espletamento di controlli da parte del Comune, sia diretti, che attraverso	
	organismi appositamente costituiti;	
	i) garantire il controllo e la vigilanza degli accessi all'Impianto e del corretto suo	
	utilizzo da parte degli utenti;	
	l) applicare le tariffe determinate dal Comune per i diversi servizi erogati agli utenti	
	ed esporre il tariffario in modo ben visibile all'utenza;	
	m) assegnare in uso gli spazi all'interno dell'Impianto sportivi rispettando le modalità	
	ed i termini previsti dagli articoli 10 e 11 del vigente Regolamento per la gestione	
	degli impianti sportivi comunali;	
	n) consentire il regolare svolgimento presso l'Impianto delle manifestazioni	
	pubbliche previamente concordate con il Comune;	
	o) rispettare la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza;	
	p) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali,	
	assumendo le funzioni e le responsabilità rimesse al Titolare del trattamento previste	
	dal Regolamento europeo 2016/679.	

	8.3 Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 201/2022 sono fissati i seguenti indicatori di qualità del servizio:	
	a) presenza del Codice Etico;	
	b) presenza della Carta dei Servizi dove riportare i fattori di qualità del servizio:	
	b.1) livello di ricettività;	
	b.2) qualità delle proposte didattiche e sportive;	
	b.3) tempi di risposta alle richieste;	
	b.4) accessibilità, funzionalità e sicurezza per l'utilizzo dell'impianto;	
	b.5) facilità di accesso alle informazioni necessarie per l'utilizzo dell'impianto.	
	Per ciascuno dei precedenti fattori verranno individuati gli indicatori e gli standard di qualità di seguito elencati:	
	a) qualità delle proposte didattiche e sportive: Aquatempira è in possesso della Licenza di esercizio di Scuola Nuoto Federale rilasciata dalla Federazione Italiana Nuoto a seguito dell'accertamento dei requisiti di qualità erogati nell'insegnamento delle discipline sportive, dell'adesione ai modelli didattici stabiliti e promulgati dalla FIN, dall'avvalimento di personale specializzato in possesso di brevetti tecnici rilasciati dalla FIN sia per quanto riguarda gli istruttori e gli allenatori che per quanto riguarda gli assistenti Bagnanti;	
	b) tempi di risposta alle richieste: per misurare il grado di efficienza del servizio per l'organizzazione dell'attività, si fa riferimento ai tempi per l'iscrizione/partecipazione ad un'attività e per rispondere a quesiti, proposte, reclami;	
	c) richieste di partecipazione/iscrizione alle attività di nuoto libero: tempo di risposta immediato (ingresso tramite acquisto di biglietto o abbonamento, compatibilmente con la disponibilità di spazi secondo il numero massimo di utenti/corsia stabilito);	
	d) attività per le scuole: tempo di risposta massimo 48 ore lavorative;	

	e) attività per Enti e Società: tempo di risposta massimo 1 settimana;	
	f) attività per manifestazioni e gare Sportive: tempo di risposta massima 1 settimana;	
	g) accessibilità, funzionalità e sicurezza per l'utilizzo dell'impianto: gli indicatori	
	individuati per misurare l'accessibilità e la funzionalità dell'ambiente e degli spazi	
	sono i seguenti:	
	• sicurezza degli ambienti e del personale, rispetto alle normative igienico-sanitarie	
	e funzionalità dell'impianto;	
	• utilizzo di personale idoneo;	
	• presenza di assistente bagnanti a norma di legge;	
	• piano di sicurezza ed autocontrollo ai sensi della L.R. n. 8 del 9 marzo 2006	
	successivi regolamenti di attuazione;	
	• mantenimento costante dei livelli di cloro, ph e temperatura entro i parametri	
	previsti dalla legge;	
	• temperatura dell'acqua delle vasche entro i parametri previsti dalla legge;	
	• effettuazione dei controlli dei parametri del ph, cloro, temperatura entro i tempi	
	previsti dalla legge;	
	• analisi microbiologiche dell'acqua di vasca e degli ambienti a cadenza trimestrale;	
	• sicurezza degli ambienti e del personale: rispetto delle normative igienico-sanitarie	
	e funzionalità dell'impianto;	
	• rispetto dei requisiti fisici, fisico-chimici e micro-biologici dell'acqua di vasca;	
	• ricambio parziale giornaliero delle acque di vasca nel rispetto delle leggi vigenti;	
	• pulizia dei locali e del piano vasca almeno 1 volta al giorno;	
	• accessibilità e servizi accessori;	
	• segnaletica informativa interna ed esterna presente e chiara;	
	• spogliatoi completi di armadietti e asciugacapelli;	

	• accessibilità persone disabili come da vigente normativa.	
	Aquatempa provvederà inoltre alla rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, valutando, ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi:	
	a) casi in cui si sono rilevati eventuali scostamenti degli standard di qualità prefissati;	
	b) gli esiti delle indagini relative alla valutazione della soddisfazione dell'utenza;	
	c) le segnalazioni e i suggerimenti inoltrati dai cittadini.	
	Aquatempa dovrà inoltre istituire un sistema per l'acquisizione di suggerimenti, reclami e segnalazioni da parte degli utenti, in merito al funzionamento del servizio o degli standard di qualità fissati dalla carta del servizio. Ai reclami la società dovrà rispondere nei tempi più rapidi possibili e comunque non oltre 30 giorni.	
	Art. 9 - Obblighi del Comune	
	9.1 Per tutta la durata dell'affidamento il Comune si assumerà l'obbligo di:	
	a) assicurare ad Aquatempa le condizioni necessarie alla migliore gestione del servizio affidato in gestione;	
	b) stipulare, con oneri a suo carico , una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici che possano riguardare l'Immobile;	
	c) effettuare tutti gli interventi di manutenzione straordinaria all'Impianto necessari o delegare tale compito ad Aquatempa previo trasferimento delle risorse finanziarie necessarie ai sensi del precedente art. 6	
	9.2 Alla data di cessazione degli effetti del contratto di servizio il Comune dovrà:	
	a) in caso di affidamento del servizio ad altro gestore, <u>prevedere per il gestore subentrante l'obbligo:</u>	
	a.1) di corrispondere ad Aquatempa l'indennizzo previsto dal combinato disposto dell'art. 19, comma 2 e art. 23 del Dlgs. n. 201/2022; qualora il Comune di Certaldo, con riferimento ad eventuali valori non ancora completamente ammortizzati inerenti	

	l'attuale impianto natatorio in dismissione, decida di sollevare il nuovo gestore da	
	tale onere, l'obbligo di indennizzo nei confronti di Aquatempa viene assunto	
	direttamente dal Comune.	
	a.2) l'applicazione dell'art. 20 del Dlgs. n. 201/2022, comunque nel rispetto delle	
	disposizioni in materia di vincoli, limiti e spesa per il personale delle società	
	pubbliche.	
	b) in caso di gestione del servizio in economia da parte del Comune:	
	b.1) acquistare da Aquatempa al valore contabile – corrispondente al costo storico	
	al netto del relativo fondo ammortamento – le immobilizzazioni di sua proprietà	
	esistenti alla data di cessazione degli effetti del contratto, che siano strumentali alla	
	gestione dell'Impianto, così come risultanti dal Libro dei cespiti ammortizzabili di	
	Aquatempa;	
	b.2) corrispondere ad Aquatempa il valore contabile – corrispondente al costo	
	storico al netto del relativo fondo ammortamento – degli Investimenti effettuati nel	
	corso del periodo di pregressa gestione e durante il corso del contratto, qualora gli	
	stessi non risultino totalmente compensati dai contributi in conto impianti corrisposti	
	dal Comune, così come risultanti dal Libro dei cespiti ammortizzabili di Aquatempa.	
	Art. 10 - Responsabilità e conseguenti obblighi per Aquatempa	
	10.1 Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che	
	dovessero accadere agli utenti dell'Impianto, a terzi ed al personale della Società.	
	10.2 Aquatempa assume a proprio carico l'onere di manlevare il Comune da ogni	
	azione che possa essere intentata nei loro confronti per infortuni o danni arrecati a	
	utenti, a terzi o a dipendenti, in relazione alla esecuzione del presente contratto.	
	10.3 Aquatempa è obbligata a stipulare con primaria compagnia di assicurazione	
	una polizza assicurativa per responsabilità civile che preveda un adeguato massimale	

per sinistro.

Art. 11 - Corrispettivi

11.1 Per lo svolgimento del Servizio è riconosciuto ad Aquatempa il seguente
corrispettivo risultante dall'Offerta tecnico-economica per la gestione della piscina
comunale per l'anno 2025, approvata dal Consiglio Comunale n. 84 del 21/12/2024
- anno 2025: € 287.535,00 (duecentottantasettemilacinquecentotrentacinque
virgola zero zero), oltre IVA ai sensi di legge;

11.2 Di stabilire che ogni scostamento dall'offerta tecnica-economica (prot.n. 28021 del 03/12/2024) dovrà essere attentamente relazionata e motivata dalla Società Aquatempa al Comune come previsto dal successivo art. 14
--

11.3 I suddetti corrispettivi dovranno essere pagati dal Comune, a cadenza trimestrale, e in rate di pari importo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della fattura emessa da Aquatempa, in modo da garantire l'equilibrio finanziario del servizio affidato, previa sottoscrizione del presente contratto.

11.4 Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli Investimenti saranno trasferite dal Comune secondo i termini e le modalità indicate all'art. 6.

Art. 12 - Divieti

12.1 Per tutta la durata del contratto è fatto divieto ad Aquatempa:

a) di apportare modifiche, migliorie o cambi di destinazione all’Impianto, ivi comprese quelle relative agli impianti tecnici, dotazioni, pertinenze, senza il consenso preventivo scritto del Comune; in caso di inosservanza di tale divieto, il Comune potrà richiedere ad Aquatempra, anche nel corso del contratto, la rimessa in pristino a spese della Società, oppure decidere di acquisire le opere realizzate senza corresponsione di alcun onere;

b) di cedere o trasferire a terzi i diritti nascenti dal presente contratto, salvo diverso

	accordo scritto tra le parti. Non configurano cessione o trasferimento del contratto	
	le operazioni di fusione, incorporazione o scorporo;	
	c) di utilizzare l’Impianto per attività diverse da quelle oggetto del presente contratto,	
	salvo l’ottenimento da parte di Aquatempa di preventiva autorizzazione da parte del	
	Comune; il Comune è ritenuto indenne da responsabilità ed oneri derivanti da un	
	utilizzo dell’ Impianto difforme rispetto a quanto previsto dal presente contratto, che	
	non sia stato autorizzato dal Comune stesso.	
	Art. 13 - Affidamento a terzi di parti o segmenti del servizio	
	13.1 Fatto salvo quanto previsto all’art. 3.2 e 3.6, per consentire ad Aquatempa di	
	gestire al meglio le attività oggetto del presente contratto, si prevede espressamente	
	la possibilità, da parte della stessa, di affidare a terzi, previa autorizzazione scritta del	
	Comune, parti o segmenti del servizio affidato. Resta fermo che tale affidamento	
	dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e della responsabilità diretta di	
	Aquatempa per tutte le prestazioni erogate.	
	Art. 14 - Rinegoziazione dei corrispettivi	
	14.1 Ferme restando le modalità di esercizio del “controllo analogo” previste dalla	
	normativa vigente, dallo Statuto di Aquatempa e dai regolamenti comunali, la	
	Società si impegna a:	
	- dare evidenza nei propri bilanci preventivi e consuntivi dei costi e dei ricavi relativi	
	alla gestione dell’Impianto, con attribuzione di quota parte dei costi generali e di	
	funzionamento della Società da imputare in base al valore dei ricavi delle prestazioni	
	(voce A1 del conto economico);	
	- elaborare una situazione economica a cadenza trimestrale che dia evidenza dei costi	
	e dei ricavi relativi alla gestione dell’Impianto, da inviare al Comune entro il mese	
	successivo alla fine di ciascun trimestre solare.	

	14.2 Preso atto che risulta necessario garantire l’equilibrio economico e finanziario	
	della gestione per tutta la durata dell’affidamento e che Aquatempa non ha scopo	
	di lucro, le Parti si impegnano a rinegoziare di comune accordo i corrispettivi indicati	
	al precedente art. 11 qualora:	
	- a fronte di un aumento dei costi o di una contrazione dei ricavi di gestione	
	(opportunamente relazionati e motivati) rispetto a quelli previsti nell’Offerta tecnico-	
	economica per la gestione della piscina comunale del 03/12/2024 Prot.n. 28021, tali	
	corrispettivi dovessero risultare insufficienti a consentire alla Società di raggiungere	
	almeno il pareggio economico nella gestione dell’Impianto;	
	- a fronte di una riduzione di costi o di un aumento dei ricavi di gestione rispetto a	
	quelli previsti nell’Offerta tecnico-economica per la gestione della piscina, tali	
	corrispettivi dovessero risultare sproporzionati rispetto alla qualità e quantità di	
	servizi prestati dalla Società.	
	14.3 La rinegoziazione dei corrispettivi prende avvio su iniziativa della Parte più	
	diligente, la quale comunica alla controparte, tramite messaggio di posta elettronica	
	certificata, la necessità di avviare il procedimento di ridefinizione dei corrispettivi	
	previsto dal presente articolo. Nella comunicazione devono essere indicate	
	sommariamente le cause che hanno determinato tale necessità. Entro 15 (quindici)	
	giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del	
	procedimento, le Parti sono obbligate a costituire un Tavolo tecnico composto	
	almeno da un rappresentante del Comune e da un rappresentante di Aquatempa,	
	che ha la funzione di verificare le cause che hanno reso necessario l’avvio del	
	procedimento di rinegoziazione e l’obiettivo di arrivare entro i successivi 30 (trenta)	
	giorni a ridefinire, in aumento o in riduzione, i corrispettivi indicati al precedente l’art.	
	11.	

	14.4 Le cause che danno diritto alle Parti di avviare il procedimento di ridefinizione dei corrispettivi sono le seguenti:	
	- aumento/riduzione di almeno del 2% del costo dell'energia elettrica;	
	- aumento/riduzione almeno del 2% del costo dell'acqua;	
	- aumento/riduzione almeno del 2% del costo del gas metano;	
	- aumento/riduzione almeno del 5% del costo dei prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua e per la sanificazione dell'Impianto;	
	- aumento/riduzione almeno del 1% del costo del lavoro;	
	- aumento/riduzione almeno del 5% della TARI;	
	- aumento/riduzione almeno del 10% del costo di smaltimento dei rifiuti speciali;	
	- aumento/riduzione almeno del 5% del costo delle pulizie dell'Impianto;	
	- aumento/riduzione almeno del 10% dei costi legali, notarili e contrattuali;	
	- aumento/riduzione almeno del 3% dei costi per adeguamenti normativi;	
	- aumento/riduzione almeno del 5% dei costi per la sicurezza sui luoghi di lavoro;	
	- aumento/riduzione almeno del 3% dei costi per gli impianti docce e asciugacapelli;	
	- aumento/riduzione almeno del 3% dei costi per gestione sistema informativo aziendale, sito internet aziendale e di sicurezza informatica;	
	- aumento/riduzione almeno del 20% dei costi per affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto;	
	- aumento/riduzione almeno del 10% dei costi per iscrizione degli atleti alle gare;	
	- aumento/riduzione almeno del 15% dei costi per sicurezza e vigilanza;	
	- aumento/riduzione almeno del 5% dei costi per consulenze tecniche;	
	- aumento/riduzione almeno del 5% dei costi per noleggio di attrezzature;	
	- aumento/riduzione almeno del 2% dei costi di manutenzione ordinaria dell'Impianto;	

	- aumento/riduzione almeno del 5% dei costi per accantonamenti a fondi rischi e svalutazione crediti;	
	- aumento/riduzione almeno del 5% del costo dei servizi contabili e di consulenze per il lavoro;	
	- aumento/riduzione almeno del 5% del costo per compensi agli organi amministrativi e di controllo;	
	- aumento/riduzione almeno del 3% del costo dei premi assicurativi;	
	- aumento/riduzione almeno del 5% del costo per interessi passivi su finanziamenti;	
	- aumento/riduzione almeno del 5% delle imposte dirette ed indirette;	
	- riduzione/aumento almeno del 1% dei corrispettivi incassati dagli utenti dei servizi, ivi compresi quelli derivanti dagli spazi acqua concessi alle associazioni e società sportive;	
	- riduzione/aumento almeno del 2% dei corrispettivi incassati nello svolgimento di attività accessorie e complementari;	
	- riduzione/aumento e rimodulazione delle tariffe dei servizi all'utenza da parte del Comune;	
	- rimodulazione degli spazi acqua concessi alle associazioni e società sportive;	
	- rimodulazione da parte del Comune dell'utilizzo dell'Impianto per manifestazioni sportive e gratuiti patrocinii.	
	14.5 Le Parti hanno il diritto di attivare il procedimento di ridefinizione dei corrispettivi di cui sopra anche nel caso di eventi imprevisti in grado di generare, anche potenzialmente, effetti negativi sull'equilibrio economico di Aquatempa o per il bilancio comunale.	
	Art. 15 - Servizi aggiuntivi	
	15.1 È riconosciuta al Comune la possibilità di richiedere ad Aquatempa dei servizi	

aggiuntivi rispetto a quelli indicati all'art. 3 del presente contratto, comunque complementari o integrativi degli stessi.

15.2 I servizi aggiuntivi dovranno essere richiesti dal Comune (Settore Servizi alla Persona – Ufficio Sport) con congruo anticipo e, in ogni caso, con un anticipo tale da consentire ad Aquatempa di poter organizzare adeguatamente il servizio aggiuntivo.

15.3 Per la prestazione dei servizi aggiuntivi saranno riconosciuti ad Aquatempa dei corrispettivi ulteriori rispetto a quelli previsti all'art. 11, determinati di comune accordo fra le Parti sulla base dei costi e dei ricavi previsti, maggiorati di una percentuale pari all'10% (dieci per cento), a titolo di copertura dei costi generali e di funzionamento della Società.

15.4 I servizi aggiuntivi attivati nel corso dell'affidamento saranno regolati dalle stesse disposizioni previste per l'affidamento principale, ivi compresa la procedura di rinegoziazione prevista all'articolo precedente.

Art. 16 - Recesso

16.1. Qualora il Comune opti per un diverso modello di gestione dell'Impianto, ha la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto osservando un termine di preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

16.2 Tenuto conto che l'eventuale recesso anticipato avrà delle ricadute negative su tutti gli altri Comuni soci di Aquatempa, in quanto i costi generali e di funzionamento della Società graveranno in misura maggiore sugli altri impianti gestiti, in caso di recesso anticipato dal contratto il Comune dovrà corrispondere ad Aquatempa un indennizzo d'importo pari ai costi fissi che sarebbero stati ad esso imputabili fino alla scadenza naturale del contratto, oltre IVA ai sensi di legge.

16.3 Aquatempa ha la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto osservando un termine di preavviso di almeno 6 (sei) mesi, qualora, nonostante

	l'esito del procedimento di rinegoziazione dei corrispettivi di cui al precedente art.	
	16, non vi siano più le condizioni per mantenere l'equilibrio economico della gestione	
	dell'Impianto.	
	Art. 17 - Risoluzione	
	17.1 Il contratto di servizio si risolverà di diritto nei seguenti casi:	
	a) gravi e ripetute inadempienze, debitamente documentate, da parte di	
	Aquatempra rispetto agli impegni assunti con il contratto;	
	b) gravi e ripetute violazioni, debitamente documentate, di disposizioni normative	
	che regolamentano lo svolgimento delle attività affidate;	
	c) mancato pagamento da parte del Comune di almeno 3 (tre) rate trimestrali, anche	
	non consecutive, dei corrispettivi.	
	In caso di risoluzione del contratto trova applicazione quanto previsto dai precedenti	
	articoli 7 e 9.	
	Art. 18 - Comunicazioni	
	18.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà avvenire per	
	iscritto e mediante invio di lettera tramite posta elettronica certificata; a tal fine, le	
	Parti eleggono come domicili contrattuali i seguenti indirizzi:	
	Comune di Certaldo : comune.certaldo@postacert.toscana.it	
	Aquatempra: aquatempra@pec.it	
	Nessuna altra forma di comunicazione sarà ritenuta valida.	
	Art. 19 – Spese del contratto	
	19.1 Tutte le spese inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti il presente	
	contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico di Aquatempra.	
	19.2 Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della Tabella B - Art.	
	27 bis del D.P.R. n. 642/72, come modificato dall'art. 1, comma 646 della L. 145/2018,	

in quanto Aquatempa è una società sportiva dilettantistica.

Art. 20 - Clausola finale

20.1 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alla normativa vigente.

Art. 21 - Controversie

21.1 Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al rispetto delle clausole del presente contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze.

Art. 22 – Norme sulla Privacy

Le parti stabiliscono ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme sul trattamento dati di cui al GDPR 2016/679 che il soggetto gestore assuma le funzioni di titolare del trattamento dati dallo stesso detenuti e utilizzati per lo svolgimento del servizio. Lo stesso, pertanto, è tenuto all'osservanza delle norme sul trattamento dati ed in particolare quelle poste a tutela dei soggetti deboli.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso essendo tutte le disposizioni in essa contenute relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Per il Comune di Certaldo

Ing. Roberta Faraoni

Per Aquatempa S.S.D. A R.L.

Dott. Alessandro Manetti
